

**SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO**  
**“E. FIERAMOSCA”**  
**BARLETTA**



Circolare n. 69

Barletta, 29.11.2021

A tutto il personale

**SEDE**

**Oggetto:** DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021 , n. 172. Adempimenti vaccinali.

Si fa riferimento al DL citato in oggetto che, all'Art. 1. Obblighi vaccinali, prevede: *“L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”* per richiamare quanti non avessero provveduto al rispetto a quanto in esso disposto.

Si riportano le principali norme relative al personale scolastico previste all'articolo 2:

1. *Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 ... si applica anche alle seguenti categorie:*
  - a) *personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ...;*
- ...
2. ***La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici ... assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1.***
- ...
3. ***Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla***

somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. **L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Tanto premesso, nelle more di ulteriori disposizioni delle amministrazioni preposte, anche in relazione alla modalità di individuazione dei soggetti non vaccinati, si invita tutto il personale a tenere in debita considerazione quanto prescritto dalla citata norma.

Si ringrazia per la collaborazione.

*Il Dirigente Scolastico*  
**Prof. Francesco Saverio Messinese**  
Firma omessa a mezzo stampa ex art. 3 D. Lgs 39/93